

## CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 9 marzo 2015

Disegno di legge costituzionale, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato, n. 2613-A:  
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

### **Ordini del giorno accolti dal Governo**

La Camera,

premessi che:

in sede di approvazione del disegno di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione» si prevedono delle modifiche all'articolo 64 della Costituzione inerenti i regolamenti parlamentari;

il fondamento dell'articolo 64 della Costituzione inerte il potere attribuito alle Camere di adottare un proprio regolamento volto a disciplinare l'organizzazione interna. In altre parole viene riconosciuta una posizione di autonomia ed indipendenza che trova fondamento nel potere legislativo di cui esse sono titolari. Tale forma di autonomia viene definita con il termine «autodichia»;

L'autodichia, nel corso degli anni, ha subito un'ampia, articolata e complessa evoluzione tanto da estendersi non solo a quella sfera intangibile di autonomia «strettamente funzionale all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo» (così detta funzione primaria) ma anche alle attività degli uffici amministrati interni degli organi parlamentari ed ai rapporti con i dipendenti (così detta funzione secondaria non riferibile all'attività parlamentare) in quanto strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche;

in tal senso, rileva la recente sentenza della Corte costituzionale, n. 120/2014, dove, per la prima volta, la Corte entra nel merito dell'autodichia. La Consulta nel ribadire che: «I regolamenti parlamentari non rientrano espressamente tra le fonti-atto indicate nell'articolo 134, primo alinea della Costituzione – vale a dire tra le «leggi» e «gli atti aventi forza di legge» – che possono costituire oggetto del sindacato di legittimità rimesso a questa Corte. Nel sistema delle fonti delineato dalla stessa Costituzione, il regolamento parlamentare è espressamente previsto dall'articolo 64 come fonte dotata di una sfera di competenza riservata e distinta rispetto a quella della legge ordinaria e nella quale, pertanto, neppure questa è abilitata ad intervenire. L'articolo 134 della Costituzione, indicando come sindacabili la legge e gli atti che, in quanto ad essa equiparati, possono regolare ciò che rientra nella competenza della stessa legge, non consente di includere tra gli stessi i regolamenti parlamentari.», ritiene risieda in questo, e non in motivazioni storiche o in risalenti tradizioni interpretative (di cui la stessa è stata investita in passato), la ragion d'essere attuale dell'insindacabilità dei regolamenti in sede di giudizio di legittimità costituzionale;

la Corte prosegue affermando testualmente che: «Se tuttavia, adesso come allora, la *ratio* dell'insindacabilità dei regolamenti parlamentari è costituita – sul piano sistematico – dalla garanzia di indipendenza delle Camere da ogni altro potere, ciò non comporta che essi siano, come nel lontano passato, fonti puramente interne. Essi sono fonti dell'ordinamento generale della Repubblica, produttive di norme sottoposte agli ordinari canoni interpretativi, alla luce dei principi

e delle disposizioni costituzionali, che ne delimitano la sfera di competenza. È su queste basi che si colloca il tema dell'autodichia e conseguentemente della sua legittimità. Gli articoli 64 e 72 Cost. assolvono alla funzione di definire e, al tempo stesso, di delimitare “lo statuto di garanzia delle Assemblee parlamentari” (sentenza n. 379 del 1996). È dunque all'interno di questo statuto di garanzia che viene stabilito l'ambito di competenza riservato ai regolamenti parlamentari, avente ad oggetto l'organizzazione interna e, rispettivamente, la disciplina del procedimento legislativo per la parte non direttamente regolata dalla Costituzione. In questo ambito, le vicende e i rapporti che ineriscono alle funzioni primarie delle Camere sicuramente ricadono nella competenza dei regolamenti e l'interpretazione delle relative norme regolamentari e sub-regolamentari non può che essere affidata in via esclusiva alle Camere stesse (sentenza n. 78 del 1984)»;

la Corte sino a questo punto della sentenza si limita a ribadire principi già consolidati nel nostro ordinamento ma, per la prima volta l'Organo supremo entra nel merito della c.d. funzione secondaria affermando che: «Se altrettanto valga per i rapporti di lavoro dei dipendenti e per i rapporti con i terzi, è questione controversa, che, in linea di principio, può dar luogo ad un conflitto fra i poteri; infatti, anche norme non sindacabili potrebbero essere fonti di atti lesivi di diritti costituzionalmente inviolabili e, d'altra parte, deve ritenersi sempre soggetto a verifica il fondamento costituzionale di un potere decisorio che limiti quello conferito dalla Costituzione ad altre autorità. L'indipendenza delle Camere non può infatti compromettere diritti fondamentali, né pregiudicare l'attuazione di principi inderogabili. Come affermato da questa Corte, davanti a ciò che» [...] esuli dalla capacità classificatoria del regolamento parlamentare e non sia per intero sussumibile sotto la disciplina di questo (perché coinvolga beni personali di altri membri delle Camere o beni che comunque appartengano a terzi), deve prevalere la «grande regola» dello Stato di diritto ed il conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti (articoli 24, 112 e 113 della Costituzione) (sentenza n. 379 del 1996). Peraltro, negli ordinamenti costituzionali a noi più vicini, come Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, l'autodichia sui rapporti di lavoro con i dipendenti e sui rapporti con i terzi non è più prevista. «La sede naturale in cui trovano soluzione le questioni relative alla delimitazione degli ambiti di competenza riservati è quella del conflitto fra i poteri dello Stato: «Il confine tra i due distinti valori (autonomia delle Camere, da un lato, e legalità-giurisdizione, dall'altro) è posto sotto la tutela di questa Corte, che può essere investita, in sede di conflitto di attribuzione, dal potere che si ritenga lesa o menomato dall'attività dell'altro» (sentenza n. 379 del 1996);

in tale sede, del conflitto di attribuzione, la Corte può ristabilire il confine – ove questo sia violato – tra i poteri legittimamente esercitati dalle Camere nella loro sfera di competenza e quelli che competono ad altri, così assicurando il rispetto dei limiti delle prerogative e del principio di legalità, che è alla base dello Stato di diritto,

impegna il Governo

a conformarsi agli orientamenti della Corte Costituzionale, di cui alla sentenza n. 120 del 2014, adottando ulteriori iniziative normative volte a limitare l'autodichia all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo uniformando in tal modo la Carta Fondamentale, in sede di revisione, agli ordinamenti degli altri stati membri dell'Unione Europea e uniformandosi all'indirizzo più volte auspicato dalla Corte di Strasburgo che ha, seppur in altre materie, sempre inteso assoggettare le proprie pronunce attenendosi a stretta interpretazione.  
9/2613-A/2. [Capelli](#).

---

La Camera,  
premessò che:

con l'emendamento a prima firma Quintarelli (approvato all'unanimità durante l'*iter* della riforma costituzionale), concernente il coordinamento statistico e informatico della pubblica amministrazione, finalmente il nostro Paese potrà dotarsi a livello nazionale di iniziative di coordinamento per lo sviluppo digitale, in linea con l'invito rivolto, nel suo discorso di insediamento, dal Presidente della Repubblica;

si tratta di un tema importante che consentirà di cancellare l'anacronistica proliferazione di sistemi e servizi non interoperanti, che ha tanto contribuito a bloccare e a rallentare ogni aspetto della burocrazia italiana;

la modifica apportata al testo rappresenta un passo in avanti sul sentiero effettivo delle riforme, il primo sul tema che viene inserito in Costituzione, che si iscrive nel cammino avviato per rilanciare in maniera concreta le potenzialità e la competitività italiana,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare immediata attuazione ai provvedimenti che assicurino:

a) iniziative tese all'uso della leva tecnologica, per attuare politiche di contenimento della spesa;

b) una tempestiva ed efficace realizzazione di un coordinamento nazionale dell'anagrafe della popolazione residente;

c) un sistema di notificazione ed identificazione documentale, come previsto nella Strategia del Governo per la crescita digitale 2014-2020 nell'ambito del progetto «Italia Login».

9/2613-A/3. [Quintarelli](#), [Coppola](#), [Buttiglione](#).

La Camera,

premesso che:

il «sistema delle Conferenze» (Stato-Regioni, Stato-Città e autonomie locali e quella Unificata) ha finora svolto un ruolo di fondamentale importanza nei rapporti tra gli enti di cui si compone la Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, costituendo sede di stabile e sistematico strumento di raccordo tra Stato e autonomie territoriali;

in particolare, tale strumento, realizzando una cooperazione di tipo organizzativo, ha permesso un'effettiva collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali, sia riguardo al processo legislativo in relazione ai criteri di riparto delle competenze legislative previsti dal vigente Titolo V della Costituzione, sia riguardo all'implementazione della legislazione in una prospettiva di leale collaborazione;

l'assetto delle competenze dello Stato e delle autonomie territoriali delineato dal Titolo V della Costituzione, come riformato nel 2001, nonostante l'operatività di sedi collaborative nell'ambito del sistema delle Conferenze, ha dato luogo, come è noto, ad un consistente contenzioso costituzionale; esso, a distanza di molti anni da quella riforma e nonostante orientamenti ormai consolidati della Corte costituzionale in merito al riparto delle competenze, continua ad impegnare in modo preponderante l'attività del Giudice delle leggi, alimentando la conflittualità tra il legislatore statale e i legislatori regionali;

il disegno di legge costituzionale in esame, innovando la configurazione istituzionale del Senato della Repubblica, delinea una seconda Camera rappresentativa degli enti territoriali, sia per la composizione, sia per la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica (Regioni, Città metropolitane e Comuni), che consente di indirizzare in senso cooperativo l'effettiva applicazione dell'assetto delle competenze disegnato dal Titolo V;

il medesimo disegno di legge costituzionale, anche al fine di ridurre il contenzioso costituzionale legato alla revisione del 2001, modifica il riparto della competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni, prevedendo la soppressione della competenza concorrente e ridistribuendo le relative materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale;

il legame organico tra il nuovo Senato e le autonomie territoriali, in base al quale esse

partecipano all'elaborazione della legislazione dello Stato, in sinergia con la nuova distribuzione di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, consentirà di risolvere preventivamente in sede parlamentare, anziché di sindacato di costituzionalità, eventuali questioni connesse al riparto di competenze;

nel nuovo assetto delle competenze legislative, la previsione, contenuta nel disegno di legge in esame, di una «clausola di supremazia», che permette alla legislazione statale di intervenire in materie ad essa non riservate ove ne ricorrano i presupposti, consente un superamento delle fattispecie per le quali la Corte costituzionale ha elaborato il principio della cd. «attrazione in sussidiarietà» (o anche «chiamata in sussidiarietà»);

se l'intervento dello Stato a titolo di chiamata in sussidiarietà ha comportato una deroga all'ordinario assetto delle competenze imponendo di assicurare un adeguato coinvolgimento delle regioni, generalmente richiesto nella forme dell'intesa nell'ambito del sistema delle Conferenze o con la regione interessata, con il nuovo modello di regionalismo previsto dal disegno di legge costituzionale in esame, la partecipazione delle istituzioni territoriali alla composizione del Senato e l'intervento di tale Camera nel procedimento legislativo in cui sia eventualmente attivata la clausola di salvaguardia, realizzeranno su differenti basi rispetto al passato il coinvolgimento delle Autonomie nel procedimento legislativo;

con il disegno di legge in esame, il Parlamento diviene, in via esclusiva, la sede funzionale all'adozione di decisioni legislative condivise con le istituzioni territoriali, in quanto il concorso alla funzione legislativa da parte del Senato costituisce per ciascun membro che lo compone esercizio di responsabilità nei confronti delle istituzioni territoriali che ognuno rappresenta;

con la diretta partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali al procedimento legislativo, per il sistema delle Conferenze si apre quindi una nuova stagione di intervento, che troverà la sede propria sul piano delle decisioni consequenziali necessarie per l'implementazione e per l'attuazione delle leggi;

sarà quindi in ogni caso necessario preservare, al di fuori del circuito legislativo cui partecipa esclusivamente il nuovo Senato, una sede di composizione di diverse istanze, in vista dell'interesse generale, per le sole attività di natura amministrativa, tecnica e gestionale;

tale sede dovrà essere regolata secondo un modello che, rispetto a quello attualmente vigente, dovrà essere snellito, reso coerente con la riforma in esame ed ispirato a criteri di trasparenza e pubblicità dei procedimenti che in esso si svolgono;

pertanto, in tale contesto, occorrerà un intervento di riforma che mantenga sedi e forme di raccordo per livelli di attività differenti da quelli in cui si esplica la funzione legislativa, che tenga conto anche delle competenze di natura non legislativa attribuite dal disegno di legge in esame al nuovo Senato;

per tali profili, d'altro canto, le suddette sedi e forme di raccordo dovranno essere disciplinate in modo da assicurare che, per le attività per le quali potrebbe in concreto delinearsi un «doppio binario» per effetto dell'intervento del Senato, vi sia un esercizio coerente di responsabilità politica dei rappresentanti delle istituzioni territoriali,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie per la riforma del sistema delle Conferenze in conformità a quanto indicato nelle premesse.

9/2613-A/6. [Dorina Bianchi](#), [Gigli](#), [Rosato](#).

La Camera,

premessi che:

è sempre più urgente tutelare la salute dei cittadini italiani attraverso misure che possano essere ed apparire uguali sull'intero territorio nazionale. I primi articoli della nostra Costituzione garantiscono questi diritti in egual misura a tutti i cittadini. Non c'è dubbio però che molte, anzi

moltissime persone, sperimentino una diversa qualità di cure a seconda del luogo, della regione, in cui vivono, dei suoi modelli assistenziali e della concreta attitudine al cambiamento che caratterizza il governo di quella regione;

nella attuale riforma la prima parte dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), si riferisce a tutti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e non solo quelli sanitari, per cui pone le premesse per un modello di presa in carico globale dei bisogni dei cittadini, fin dalla loro nascita, con effetti che saranno realmente positivi per la loro qualità di vita complessiva;

ma l'esperienza maturata in ambito sanitario, dopo la precedente riforma della Costituzione, induce a concludere, sia pure dolorosamente, che in Italia, in realtà, si siano andati strutturando almeno venti sistemi sanitari regionali, ciascuno con caratteristiche proprie, per cui i costi complessivi della sanità sono cresciuti moltissimo e rivelano spiccate differenze nella qualità socio-assistenziale offerta ai malati in termini di prevenzione, intervento precoce e riabilitazione; dopo la revisione del Titolo V della Costituzione la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, non era sufficientemente chiara; ma anche l'attuale revisione dell'articolo 117 non appare sufficientemente precisa nel definire l'esclusiva competenza statale in materie come la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e la sicurezza sul lavoro,

impegna il Governo

a garantire che soprattutto nel campo della salute materno-infantile venga assicurato in tutta Italia che il parto si svolga in condizioni di massima sicurezza, definendo gli *standard* di eccellenza necessari, anche con un numero adeguato di letti di terapia intensiva neonatale e assicurando ad ogni bambino gli *screening* neonatali che possono consentire una diagnosi precoce delle patologie per le quali disponiamo di *kit* diagnostici efficaci.

9/2613-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) [Binetti](#).

La Camera,

premessi che:

l'articolo 35 del disegno di legge costituzionale in esame modifica l'articolo 122, primo comma, della Costituzione al fine di porre un limite agli emolumenti dei componenti degli organi regionali;

per effetto della modifica apportata si prevede che con legge statale siano stabiliti gli emolumenti spettanti al Presidente e agli altri membri degli organi elettivi regionali, sicché non possano comunque superare l'importo di quelli spettanti ai sindaci dei comuni capoluogo di regione;

altra disposizione concernente i consigli regionali è contenuta all'articolo 40, comma 2, del disegno di legge che vieta la corresponsione di rimborsi o analoghi trasferimenti monetari a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli Regionali;

non è corresponsione di denaro il mettere a disposizione da parte delle Regioni personale di supporto all'attività legislativa dei gruppi consiliari;

è necessario garantire il buon funzionamento dell'attività istituzionale, di studio e legislativa dei consiglieri regionali,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché nelle regioni sia messo a disposizione dei gruppi consiliari idoneo personale, anche assunto dalla Regione a contratto a tempo determinato per l'intero mandato, per l'esclusivo espletamento di attività di segreteria e di supporto legislativo così come previsto dall'articolo 2, lettera h), della legge 7 dicembre 2012, n. 213.

9/2613-A/8. (*Testo modificato nel corso della seduta*) [Gasparini](#).

La Camera,

premessò che:

l'articolo 33 modifica l'articolo 119 Costituzione, che disciplina l'autonomia finanziaria degli enti territoriali: riscrivendo il secondo comma, dedicato alla finanza ordinaria degli enti territoriali, si prevede che l'autonomia fiscale degli enti territoriali vada esercitata, oltre che in armonia con la Costituzione, anche secondo quanto disposto dalla legge dello Stato a fini di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, anziché secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in linea con l'attribuzione di tale ambito materiale alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e);

il disegno di legge costituzionale in esame interviene, inoltre, sul quarto comma dell'articolo 119, dedicato al cosiddetto principio del parallelismo tra le funzioni esercitate dall'ente territoriale e il complesso delle risorse necessarie per esercitare tali compiti, stabilendo che le risorse di cui dispongono gli enti territoriali «assicurano» il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite, laddove il testo vigente prevede che le risorse degli enti territoriali «consentono» di finanziare in modo integrale le funzioni pubbliche loro attribuite;

viene inoltre attribuita ad una legge statale la definizione di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle funzioni medesime;

la legge n. 42 del 2009 stabilisce la struttura fondamentale delle entrate di regioni ed enti locali, definisce i principi che regoleranno l'assegnazione di risorse perequative agli enti dotati di minori capacità di autofinanziamento e delinea gli strumenti attraverso cui sarà garantito il coordinamento fra i diversi livelli di governo in materia di finanza pubblica. Nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge delega distingue le spese che investono i diritti fondamentali di cittadinanza (sanità, assistenza, istruzione) e quelle inerenti le funzioni fondamentali degli enti locali, per le quali si prevede l'integrale copertura dei fabbisogni finanziari, rispetto a quelle che, invece, vengono affidate in misura maggiore al finanziamento con gli strumenti propri della autonomia tributaria, per le quali si prevede una perequazione delle capacità fiscali, ossia un finanziamento delle funzioni che tiene conto dei livelli di ricchezza differenziati dei territori;

per le suddette funzioni concernenti i diritti civili e sociali, spetta allo Stato definire i livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in condizione di efficienza e di appropriatezza; ad essi sono associati i fabbisogni *standard* necessari ad assicurare tali prestazioni: la determinazione dei fabbisogni *standard* costituisce quindi un fondamento della fiscalità delineata dalla legge n. 42 del 2009,

impegna il Governo

ad assicurare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, che lo Stato, anche alla luce del nuovo quarto comma dell'articolo 199 della Costituzione, nell'attribuzione delle risorse necessarie ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni per lo svolgimento delle funzioni pubbliche loro attribuite faccia riferimento anche ai livelli essenziali delle prestazioni.

9/2613-A/9. [Piccione](#).

La Camera,

premessò che:

l'articolo 116, secondo comma, della Costituzione, come novellato dal disegno di legge costituzionale in esame, introduce una nuova disciplina del «regionalismo differenziato», che consente alle Regioni a statuto ordinario di acquisire forme e condizioni ulteriori di autonomia legislativa in alcune delle materie che l'articolo 117, primo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato;

il disegno di legge costituzionale in esame valorizza la formula del regionalismo differenziato in una duplice direzione: da un lato, ampliando il novero delle materie per le quali possono essere richieste ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia rispetto a quello attualmente vigente (arrivando a comprendere l'organizzazione della giustizia di pace; le disposizioni generali e comuni in materia di istruzione, ordinamento scolastico, istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; le politiche attive del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale; la tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; l'ambiente e l'ecosistema; l'ordinamento sportivo; le disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; il governo del territorio), dall'altro prevedendo che questa possibilità sia accessibile solo alle Regioni che presentano un bilancio in cui entrate e spese sono in equilibrio;

dal 2001 ad oggi nessuna Regione ordinaria ha ottenuto il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione vigente sebbene una serie di iniziative siano nate a livello regionale in tal senso;

nel panorama del diritto comparato l'asimmetria del riparto di competenze tra lo Stato e i diversi enti territoriali presenti al suo interno è elemento oramai ricorrente perché idoneo a rispondere alle diverse caratteristiche, esigenze e capacità (di governo e finanziarie) degli enti territoriali all'interno del medesimo Stato,

impegna il Governo

a favorire e promuovere, in sede di attuazione della riforma della parte seconda della Costituzione, l'attivazione del regionalismo differenziato da parte delle Regioni con l'obiettivo di valorizzare le regioni più virtuose.

9/2613-A/10. *(Testo modificato nel corso della seduta)* [Crimi](#), [De Menech](#).

La Camera,

premessi che:

l'articolo 40, quarto comma, primo periodo, del disegno di legge di revisione della parte seconda della Costituzione in discussione prevede che la legge dello Stato disciplini i profili ordinamentali generali degli enti di area vasta tenendo conto della specifica condizione delle aree montane;

la disposizione appena citata deve essere letta congiuntamente a quelle della legge n. 56 del 2014 che prevedono una normativa specifica per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri (si veda l'articolo 1, commi da 51 a 57 e da 85 a 97);

tali riconoscimenti normativi si radicano in oggettive caratteristiche geografiche, fisiche, economiche, sociali ed etnico-culturali – fra cui la presenza di diverse minoranze linguistiche – che rendono indispensabile frenare lo spopolamento attualmente in atto;

questi territori, che pure presentano condizioni del tutto simili a quelle dei territori ad essi confinanti, siano essi Stati esteri o Regioni o Province autonome, godono di una autonomia normativa e finanziaria decisamente inferiore, a causa di ragioni storiche e di vincoli derivanti dal diritto internazionale pattizio;

la natura prettamente centralistica del decentramento amministrativo attuato dalle Regioni e il ruolo marginale e subalterno attribuito ai territori montani dalle politiche economiche, sociali e infrastrutturali regionali ha fortemente penalizzato i territori montani e, fra questi, quelli interamente montani e frontalieri;

sembra quanto mai necessario uno sforzo congiunto delle istituzioni per realizzare un progetto di riforma istituzionale che restituisca pari dignità e uguali opportunità ai territori montani, in particolare a quelli interamente montani e transfrontalieri, dove sia al contempo rinvenibile una pluralità di minoranze linguistiche e la vocazione a uno sviluppo economico integrato alle altre realtà territoriali dell'arco alpino,

impegna il Governo

a tenere nella dovuta considerazione in tutte le fasi di attuazione legislativa della riforma, la specificità delle aree montane, con particolare riferimento a quelle interamente montane e confinanti con Stati esteri, espressamente riconosciuta nel testo costituzionale, fermo restando il rispetto delle prerogative delle Regioni.

9/2613-A/11. [De Menech](#), [Crimi](#), [Borghi](#).

La Camera,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 2613-A recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero di parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione, l'articolo 15 opera una modifica dell'articolo 75 della Costituzione, in cui si prevede, tra l'altro, un innalzamento, ai fini dell'approvazione del *referendum*, del requisito delle firme necessarie per la presentazione;

a tale nuova previsione costituzionale si deve aggiungere che il procedimento, previsto dalla legge n. 352 del 1970 per la richiesta di referendum, risulta essere sempre più inadeguato e inadatto a riconoscere la possibilità ai cittadini di esercitare le forme d'iniziativa popolare e di democrazia diretta che la Costituzione riconosce;

le modalità esclusivamente cartacee di raccolta e certificazione delle firme, l'obbligo di autenticare le sottoscrizioni in assenza di un servizio pubblico di vidimazione, l'inadeguatezza di molti Comuni nell'adempiere ai loro obblighi, rappresentano un ostacolo per il raggiungimento della soglia delle 500 mila firme autenticate e certificate;

altre democrazie di solida tradizione referendaria annoverano strumenti efficaci, razionali ed egualmente sicuri per procedere alla raccolta firme dei cittadini;

ad esempio l'ordinamento dello Stato svizzero prevede che chiunque può scaricare il modulo, messo a disposizione dalla Cancelleria federale, stamparlo e raccogliere le firme, senza necessità di una previa vidimazione da parte dell'autorità pubblica. Il controllo sulle firme è effettuato da funzionari comunali cui i soggetti promotori portano le liste prima del deposito alla Cancelleria federale, e dalla Cancelleria stessa dopo il deposito. In particolare, i funzionari comunali attestano che i firmatari godano del diritto di voto, mentre la Cancelleria federale verifica che le firme siano almeno pari al numero richiesto perché la richiesta di referendum sia valida,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, ogni iniziativa utile, anche di tipo normativo, volte ad innovare, attraverso modalità di semplificazione e digitalizzazione, la raccolta delle firme sul modello di quanto avviene a livello internazionale.

9/2613-A/17. [Mucci](#), [Barbanti](#), [Segoni](#), [Prodani](#), [Artini](#), [Rostellato](#), [Bechis](#), [Turco](#), [Rizzetto](#), [Baldassarre](#).

La Camera,

premessi che:

sempre più frequentemente i movimenti e i partiti politici adottano per la composizione delle proprie liste elettorali, metodi di elezioni primarie;

si sono verificati casi che hanno evidenziato situazioni anomale in alcuni seggi elettorali;

spesso le elezioni primarie impattano considerevolmente sulla politica regionale e nazionale,

impegna il Governo

a valutare di prevedere una legislazione per i partiti o movimenti politici che adottano per la composizione delle proprie liste elettorali metodi di elezioni primarie, anche tenendo conto delle norme generali relative alle elezioni di riferimento.

9/2613-A/22. [Costantino](#), [Scotto](#), [Quaranta](#).

La Camera,

premessi che:

la caratteristica distintiva del nostro Paese, la reputazione universalmente riconosciuta all'Italia è la bellezza. Nel processo di globalizzazione economico, sociale e culturale che, dalla fine del novecento, sta interessando anche il nostro Paese si è rilevato che il valore aggiunto che l'Italia può vantare non risiede nella produzione e nella crescita di beni di consumo omologati e livellati verso il basso, bensì nel valorizzare i processi creativi che da sempre hanno declinato il valore dell'Italia in tutte le sue forme: artistiche, materiali e immateriali, culturali, architettoniche, paesaggistiche e naturali, facendone un Paese unico al mondo, fino all'ultima declinazione che ha generato il *made in Italy* universalmente riconosciuto;

per superare la crisi e il declino e vincere la sfida della globalizzazione l'Italia può contare sull'unicità del suo territorio, sullo spessore della sua storia, sulla qualità della sua cultura, sulla grandezza delle sue produzioni artistiche. Questo patrimonio, che in Italia si concreta in essenze e realtà materiali e immateriali, esclusive e originali, rende grande e incomparabile il nostro Paese, ne costituisce la sua reputazione ed è la sostanza del suo futuro. La bellezza si qualifica come la peculiarità dell'Italia. Il Bel Paese;

la conservazione, la tutela e la promozione di tutto il patrimonio della nazione sono un atto di principio e un dovere nei confronti delle generazioni future. Dal riconoscimento e dalla valorizzazione di tale patrimonio dobbiamo ripartire per dare un futuro sostenibile e certo al nostro Paese;

risulta perciò giusto e necessario riconoscere la bellezza nella nostra Carta costituzionale come valore costituzionalmente protetto,

impegna il Governo

a favorire, nelle sedi opportune, l'esame delle proposte volte a recepire nella Costituzione il principio che la Repubblica riconosce la bellezza quale elemento costitutivo dell'identità nazionale, la conserva, la tutela e la promuove in tutte le sue forme materiali e immateriali: storiche, artistiche, culturali, paesaggistiche e naturali.

9/2613-A/38. (Testo modificato nel corso della seduta) [Pellegrino](#), [Bray](#), [Matarrese](#), [Marazziti](#), [Marti](#), [Pisicchio](#), [di Salvo](#), [Zaratti](#), [Quaranta](#), [Costantino](#), [Cominelli](#), [Quintarelli](#), [Gitti](#), [Ribaudo](#), [Laforgia](#), [Oliverio](#), [Malpezzi](#), [Iacono](#), [Sbrollini](#), [Cimbro](#), [Latronico](#), [Zoggia](#), [Abrignani](#), [Carrozza](#), [Fiorio](#), [Lauricella](#), [Matarrelli](#), [Melilla](#), [Preziosi](#), [Zappulla](#), [Zaccagnini](#), [Prina](#), [Pastorelli](#), [Palese](#), [Bocuzzi](#), [Albini](#), [Amoddio](#), [Amato](#), [Beni](#), [Becattini](#), [Ciraci](#), [Carra](#), [Capone](#), [D'Ottavio](#), [Fabbri](#),

[Folino](#), [Gnecchi](#), [Patriarca](#), [La Marca](#), [Sgambato](#), [Verini](#), [Gigli](#), [Mariani](#), [Covello](#), [Paolo Rossi](#), [Romanini](#), [Taricco](#), [Bratti](#), [Prina](#).

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento al nostro esame ha modificato l'articolo 55 della Costituzione stabilendo che: «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica (...);»;

l'articolo 2 del provvedimento al nostro esame ha invece modificato l'articolo 57 della Costituzione disponendo che: «Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali (...);»;

la nuova configurazione dei poteri e delle funzioni del Parlamento e in particolare la nuova composizione del Senato impatta sulla Conferenza Stato-regioni, il cui ruolo andrà necessariamente ridefinito, al fine di evitare sovrapposizioni istituzionali,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative al fine di ridefinire il ruolo della Conferenza Stato-regioni alla luce della riforma del Senato della Repubblica di cui al provvedimento al nostro esame.

9/2613-A/41. (*Testo modificato nel corso della seduta*) [Paglia](#), [Costantino](#), [Quaranta](#).

La Camera,

premessi che:

nell'ambito del Titolo II «Rapporti etico-sociali» della Costituzione, ovvero nella parte relativa all'elencazione dei cd. diritti sociali, gode di un particolare rilievo il diritto alla salute *ex* articolo 32 della Costituzione, unico diritto in tutta la Carta costituzionale cui viene riconosciuto e attribuito il carattere di «fondamentale»;

per molte associazioni di pazienti e malati la competenza sulle politiche sanitarie non è adeguatamente e funzionalmente definita nella riforma costituzionale all'esame delle Camere ed è dunque diffusa l'esigenza di una maggiore specificazione del diritto alla salute, da garantire attraverso i livelli essenziali delle prestazioni e i principi fondamentali di esclusiva competenza statale;

secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata la dizione «diritti sociali» ricomprenderebbe anche i «diritti sanitari», per cui, nel corso della discussione alla Camera dei deputati, è stato da più parti sostenuto che un'eventuale ulteriore precisazione in tal senso nel nuovo testo costituzionale sarebbe stata pleonastica;

la riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001 ha dato vita a ventuno sistemi sanitari diversi, in territori con differente gettito fiscale, con differente capacità e appropriatezza di spesa, con differente strutturazione dei sistemi sanitari regionali e della loro appropriatezza nella risposta ai bisogni sanitari, incapaci di assicurare in egual misura i livelli essenziali delle prestazioni e dell'assistenza sanitaria, con il rischio concreto di disapplicazione dei principi di equità e universalità del nostro sistema sanitario;

tale difformità di prestazioni erogate rischierebbe di penalizzare e di peggiorare l'inadeguatezza dei sistemi sanitari regionali più deboli e, nei contesti più difficili, andrebbe inevitabilmente a limitare maggiormente le tutele sanitarie delle fasce più deboli e meno protette della popolazione;

l'esigenza del rafforzamento dell'azione statale di perequazione e di verifica è peraltro presente nelle stesse conclusioni dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del *welfare* sanitario italiano, condotta tra il 2013 e il 2014 dalle Commissioni affari sociali e bilancio della Camera, che hanno sottolineato la necessità di garantire con maggior forza identici diritti di salute a tutti i cittadini italiani, sull'intero territorio nazionale;

la sentenza n. 203 del 2008 della Corte Costituzionale ha precisato e chiarito che «proprio per assicurare l'uniformità delle prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA), spetta allo Stato determinare la ripartizione dei costi relativi a tali prestazioni tra il Servizio sanitario nazionale e gli assistiti, sia prevedendo specifici casi di esenzione a favore di determinate categorie di soggetti, sia stabilendo soglie di compartecipazione ai costi, uguali in tutto il territorio nazionale»;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative per la piena tutela del diritto alla salute in tutte le regioni italiane, garantendo l'intervento perequativo delle opportunità e quello di verifica e di controllo da parte dello Stato.

9/2613-A/46. [Vargiu](#), [Matarrese](#), [Cimmino](#), [Fauttilli](#), [Capelli](#), [Sbrollini](#), [Sottanelli](#), [Ciraci](#), [Binetti](#), [Capua](#), [Catania](#), [Rabino](#), [Fucci](#), [Calabrò](#).

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge costituzionale in discussione risponde all'esigenza, espressa con costanza nel dibattito politico e istituzionale degli ultimi dieci anni, di superare il bicameralismo paritario previsto dalla costituzione del 1948, modificando la composizione e le funzioni del Senato della Repubblica;

il Senato della Repubblica diviene Camera rappresentativa delle istanze territoriali: sarà composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono con metodo proporzionale i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Ad ogni Regione è assegnato un numero di rappresentanti proporzionale alla propria popolazione, che non può essere inferiore a due;

l'assetto della nuova composizione intende trasformare il Senato in un organo in grado di veicolare nel circuito decisionale statale, in particolare nel procedimento di formazione delle leggi, le istanze che provengono dai territori;

il Senato della Repubblica riformato concorre all'esercizio della funzione legislativa, e delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione Europea; partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto; concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e della attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle leggi statali, nonché all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge;

a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta nel nostro ordinamento si è sviluppato un sistema di conferenze territoriali – conferenza Stato-Regioni, conferenza Stato-città e conferenza unificata – chiamate a garantire la cooperazione e il raccordo tra i diversi livelli di governo presenti nel nostro ordinamento; da allora fino ad oggi il novero delle competenze attribuite alle conferenze è sensibilmente aumentato anche in ragione dell'assenza di una sede istituzionale di coordinamento fra gli enti costitutivi della Repubblica;

impegna il Governo

affinché in sede di attuazione del disegno di legge costituzionale in esame siano assunte le iniziative opportune per adeguare il sistema delle conferenze Stato-Regioni alla presenza di una seconda Camera del Parlamento nazionale rappresentativa delle istanze territoriali nell'ambito del procedimento legislativo e della funzione di raccordo tra gli enti costitutivi della Repubblica.  
9/2613-A/48. [Lattuca](#).

La Camera,

premessi che:

uno dei principali ostacoli che storicamente si frappongono alla compiuta realizzazione del regionalismo italiano è la scarsa consistenza, in termini di territorio e popolazione, di molte Regioni, che non raggiungono la «massa critica» necessaria all'esercizio di diversi poteri che ad esse sono stati devoluti;

la sfiducia della popolazione nei confronti delle regioni appare persistente e inarrestabile, come dimostra la scarsa affluenza delle ultime elezioni regionali di Emilia-Romagna e Calabria del 23 novembre 2014;

nel corso del dibattito parlamentare è stato sollevato il tema della revisione dell'assetto territoriale attraverso l'istituzione di macroregioni, ponendo la discussione su un altro piano, sicuramente di slancio propositivo dal punto di vista strategico e operativo;

l'istituzione di macroregioni garantirebbe maggiore efficienza ed economicità della programmazione territoriale, nonché della coesione territoriale e dei livelli essenziali delle prestazioni, alle economie di scala possibili nel governo di vaste aree omogenee; eviterebbe gli squilibri territoriali determinati dalla istituzione di città metropolitane dotate di competenze simili a quelle delle attuali regioni (in particolare a seguito della legge n. 56 del 2014, la cosiddetta «legge Delrio»), e la restante parte del territorio delle aree limitrofe. Inoltre, inciderebbe positivamente sui costi della politica, riducendo la dimensione degli apparati e gli sprechi;

la riforma costituzionale razionalizza la competenza legislativa regionale riportando allo Stato il potere di legiferare su alcune materie, nonché abolendo l'attuale competenza concorrente delle Regioni,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di intervenire anche attraverso una propria iniziativa legislativa di rango costituzionale, coinvolgendo tutte le realtà interessate, per rivedere l'intero assetto territoriale e disporre la fusione di regioni esistenti.

9/2613-A/54. (*Testo modificato nel corso della seduta*) [Russo](#).

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge di riforma costituzionale in esame, nelle disposizioni transitorie di cui all'articolo 39, non specifica nel dettaglio le modalità secondo le quali i Consigli regionali e provinciali dovranno procedere, in sede di prima applicazione, all'elezione dei componenti del Senato della Repubblica;

si ritiene che sia interesse del Paese che, per l'elezione del Senato della Repubblica, in sede di prima applicazione del presente disegno di legge, si tenga secondo norme chiare e coerenti;

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, con gli strumenti a sua disposizione, volte a garantire, in sede di prima applicazione delle norme inerenti la composizione del Senato della Repubblica, un uniforme svolgimento delle operazioni di voto e, quindi, a farsi carico di risolvere le seguenti criticità: l'indicazione dei soggetti titolari a presentare le liste di candidati; i tempi e le modalità

secondo le quali dovranno essere presentate le liste di candidati; l'indicazione delle modalità tramite le quali sarà garantita l'elezione di un solo sindaco per ogni Regione; l'indicazione delle modalità secondo le quali dovrà essere individuata la lista che si dovrà far carico dell'elezione del sindaco; l'indicazione delle modalità secondo le quali si dovrà procedere in caso di decadenza o dimissioni di un consigliere o di un sindaco eletto senatore.

9/2613-A/60. [Parisi](#).

La Camera,

impegna il Governo

a sostenere con ogni iniziativa, nella fase di attuazione della riforma, lo sviluppo del processo di regionalismo differenziato a norma del nuovo articolo 116 della Costituzione, con l'obiettivo di rendere effettiva la previsione costituzionale e premiare le regioni più virtuose, esaltando e valorizzando le potenzialità intrinseche di ciascuna Regione.

9/2613-A/64. (*Testo modificato nel corso della seduta*) [Squeri](#).

Ordini del giorno accolti come raccomandazione

La Camera,

premessi che:

per un lungo periodo di tempo la modificazione della Costituzione e l'approvazione delle leggi costituzionali si sono mantenute nell'alveo procedimentale disegnato dall'articolo 138 della Costituzione;

la crisi dei partiti negli anni novanta avviò una nuova fase. Fu, difatti, ritenuto che si dovesse apportare una deroga, pur temporanea rispetto al procedimento sancito ex articolo 138 della Costituzione: da un lato, laddove si trattasse di progetti di riforma costituzionale di ampia estensione, trovando formule meno macchinose e, dall'altro lato, prevedendo comunque una legittimazione popolare che passasse in ogni caso per la deliberazione referendaria;

la via del procedimento derogatorio rispetto all'articolo 138 della Costituzione fu così percorsa con le due leggi costituzionali, la n. 1 del 1993 (relativa alla Commissione bicamerale De Mita-Iotti) e la n. 1 del 1997 (istitutiva della Commissione bicamerale D'Alema). In questo modo si voleva approcciare alle riforme costituzionali attraverso l'ampia condivisione di tutte le forze parlamentari;

terminata questa fase con il fallimento delle due Bicamerale si tornò negli anni successivi entro il binario dell'articolo 138;

le «grandi riforme» della revisione del Titolo V e della parte seconda della Costituzione, cosiddetta *Devolution*, furono fortemente volute dai Governi che si succedettero e votate a colpi di maggioranza;

questa deriva maggioritaria nell'approvazione delle riforme costituzionali si caratterizzò sempre più con il mutamento nel 1993 in senso maggioritario del sistema elettorale;

la dimostrazione che queste riforme costituzionali fossero appannaggio esclusivo delle istanze di Governo è dimostrato dal fatto che per entrambe le riforme del 2001 e del 2006 fu promosso ed indetto il *referendum* confermativo (mai fino ad allora svoltosi anche dopo la legge sul *referendum* del 1970);

il 29 maggio 2013 furono approvate alcune mozioni che impegnavano il Governo a presentare un disegno di legge costituzionale volto ad introdurre una procedura straordinaria rispetto a quella prevista dall'articolo 138 della Costituzione tale da agevolare il processo di riforma, favorendo un'ampia convergenza politica in Parlamento;

la storia recente è nota: il 22 febbraio 2014, con una staffetta interna al partito democratico a seguito delle dimissioni del Presidente del consiglio Enrico Letta, assume l'incarico di Presidente del consiglio Matteo Renzi, che annuncia fin dal discorso di insediamento di voler procedere con tutti gli strumenti a sua disposizione, e in tempi rapidi, al varo delle riforme della parte seconda della Costituzione;

abbandonata fin da subito, quindi, la volontà di giungere ad una riforma condivisa e frutto di larghe intese, il Governo Renzi ha imposto un ritmo forzato al disegno di legge costituzionale di iniziativa del Governo;

l'8 aprile 2014 è iniziato l'esame al Senato del disegno di legge costituzionale; l'8 agosto 2014 votato dal Senato con 183 voti favorevoli (Pd, FI, Ncd, Sc, Popolari, Gal-Autonomie, Psi), 0 contrari, 4 astenuti, 14 assenti in missione e 118 assenti per netta contrarietà non solo nel merito ma soprattutto sul *modus procedendi* della riforma (Lega, M5S, Sel, ex-M5S, parte di FI e parte del Pd); il 16 dicembre 2014 è iniziato l'esame in I Commissione presso la Camera dei Deputati; il 10 febbraio 2015 è terminato l'esame degli emendamenti in Aula con l'«Aventino» di tutte le opposizioni dopo forzature della maggioranza e del Governo volte a neutralizzarne l'azione politica;

questi fatti mostrano uno scenario che se nella forma non si presenta contrario al metodo di revisione costituzionale ex articolo 138, in realtà è manifestamente incostituzionale rispetto ad una

lettura del testo nella sua interezza, soprattutto rispetto all'articolo 1 che sancisce in modo chiaro ed evidente come la Costituzione non sia soggetta alle istanze Governative del momento, ma appartenga al Popolo;

è evidente l'opportunità di modificare l'articolo 138 della Costituzione al fine di prevedere una procedura rafforzata per quelle modifiche di ampia portata della Carta che garantisca l'imparzialità delle riforme dal volere programmatico e politico degli esecutivi e dei partiti di maggioranza che li sostengono,

impegna il Governo

a non adottare, per il futuro, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative volte a contrastare o a ritardare le proposte di modifica dell'articolo 138 della Costituzione di iniziativa parlamentare volte a prevedere che le leggi di revisione della Costituzione che interessano modifiche sostanziali della forma di Stato e di governo presentate alle Camere siano esaminate e approvate da un'Assemblea Costituente composta da centocinquanta parlamentari costituenti eletti a suffragio universale con sistema proporzionale, nonché a tenere in maggiore considerazione, con particolare riferimento all'esame dei disegni di legge di riforma costituzionale, il ruolo del Parlamento.

9/2613-A/14. [Matteo Bragantini](#).

La Camera,

premessi che:

il testo dell'articolo 119 come approvato dai padri costituenti prevedeva testualmente «Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali»;

a seguito, la riforma legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 all'articolo 5 riguardante il nuovo testo dell'articolo 119 ha eliminato l'esplicito riferimento al Mezzogiorno;

la questione Meridionale rimane ancora una delle questioni della nostra vita repubblicana in considerazione dei ritardi e degli squilibri tuttora presenti;

molto spesso si riscontrano nella declinazione di provvedimenti e atti di legge forme di ingiustificata penalizzazione nei confronti del Mezzogiorno come ad esempio per quanto riguarda il riparto di fondi nazionali sulla base della cosiddetta «spesa storica» che evidenziano davvero il limite di un mancato riconoscimento delle condizioni di partenza del territorio meridionale;

per quanto vi sia il riconoscimento della perequazione e della possibilità di intervento dello Stato per rimuovere pregiudizi si riscontra la necessità di individuare per il Mezzogiorno adeguati strumenti di intervento finalizzati a consentire una maggiore e migliore esigibilità dei diritti costituzionalmente garantiti,

impegna il Governo

a riconoscere attraverso apposite misure ed interventi di legge le peculiarità del Mezzogiorno con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali così come avevano inteso originariamente i padri costituenti.

9/2613-A/16. [Famiglietti](#), [Tino Iannuzzi](#).

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento riscrive l'articolo 55 della Costituzione introducendo in essa

il principio della promozione dell'equilibrio di genere in Parlamento, da attuarsi attraverso le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere, rafforzando in tal modo il principio sulla parità di accesso alle cariche elettive, già sancito dall'articolo 51 della Costituzione;

l'articolo 2 del provvedimento definisce, modificando l'articolo 57 della Costituzione, una diversa composizione ed una nuova modalità di elezione del Senato della Repubblica, che sarà espressione di un'elezione di secondo livello i cui componenti verranno scelti tra i membri dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori;

il suddetto principio della promozione dell'equilibrio di genere, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, non è parimente sancito al novellato articolo 57 della Costituzione che tratta la nuova modalità di elezione del Senato della Repubblica, con grave pregiudizio circa la effettiva parità di presenza femminile nella nuova assemblea;

attualmente, infatti, quasi tutti i consigli regionali italiani, chiamati in qualità di «grandi elettori» ad eleggere i membri del nuovo Senato, sono a stragrande maggioranza composti da rappresentanti appartenenti al sesso maschile: si pensi, ad esempio al Consiglio regionale di Puglia ove siedono solo 3 donne su 70 consiglieri regionali. Né fa ben sperare a titolo esemplificativo quanto accaduto lo scorso 26 febbraio sempre in seno al Consiglio regionale di Puglia che, chiamato ad approvare a maggioranza la nuova legge elettorale per il rinnovo dello stesso, ha affossato gli articoli che, al fine di garantire la parità di genere, miravano ad introdurre la doppia preferenza;

nonostante la legge 23 novembre 2012, n. 215, rechi disposizioni volte a garantire il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali, l'effettiva promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive non è ancora attualmente assicurata da tutti i sistemi elettorali regionali;

è pertanto necessario che, nella fase attuativa del rinnovato dettato dell'articolo 57 della Costituzione, sia assicurato il rispetto, qualunque siano le leggi elettorali che gli organi costituzionali approveranno in futuro, del principio di non discriminazione fra i sessi;

la conquista del principio universale di uguaglianza è oggi messa profondamente in crisi da vari fattori, per questo i diritti non possono essere soltanto garantiti in astratto, ma vanno assicurati in concreto facendo accompagnare il principio di uguaglianza con quello di non discriminazione. Non è pensabile varare una riforma costituzionale senza prevedere regole cogenti che, al fine di dare piena attuazione agli articoli 3 e 51 della Costituzione, promuovano la presenza femminile in tutte le istituzioni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte al superamento della discriminazione di genere, garantendo per ogni futura carica elettiva, il rispetto nella rappresentanza dell'equilibrio tra donne e uomini.

9/2613-A/21. [Nicchi](#), [Costantino](#), [Quaranta](#).

La Camera,

premesso che:

l'articolo 138 della Costituzione norma le modalità per il processo di revisione della Carta costituzionale;

l'articolo 138 prevede che il Parlamento si esprima su una legge costituzionale con due votazioni (due per il Senato e due per la Camera in maniera incrociata). Per la prima votazione non è richiesta alcuna maggioranza qualificata e, perciò, la legge costituzionale o di revisione costituzionale può essere approvata anche a maggioranza semplice. Nella seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta per dar corso ad un procedimento referendario di tipo

confermativo, oppure la maggioranza dei 2/3 dei componenti che confermerebbe senza bisogno di *referendum* la reale necessità di approvazione della legge o della revisione;

infatti, l'articolo 138 prevede che le leggi stesse siano sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;

il sistema descritto dall'articolo 138 ha lo scopo di garantire e proteggere il nostro ordinamento democratico. Infatti, i membri dell'Assemblea costituente avevano vissuto l'esperienza del regime fascista ed avevano assistito allo svuotamento delle norme dello Statuto Albertino, poste a tutela delle libertà fondamentali dei cittadini, e alla loro sostituzione con le leggi ordinarie autoritarie ed antidemocratiche. Il timore che si potesse ripetere una simile esperienza spinse i costituenti ad adottare un diverso tipo di Costituzione, non più flessibile come lo Statuto Albertino, ma rigida;

in ogni caso, sarebbe opportuno che sul disegno di legge al nostro esame fosse poi comunque possibile dare la parola ai cittadini, col *referendum*;

a più riprese la dottrina si è posta il problema della idoneità della procedura dell'articolo 138 a realizzare revisioni particolarmente ampie della Costituzione, fermo restando in ogni caso il necessario rispetto dei principi supremi e la distinzione tra potere costituente e potere costituito;

già l'Assemblea costituente se ne mostrò consapevole: il presidente Terracini sostenne che in merito alle modifiche della Carta ci si doveva limitare a revisioni parziali. L'ostacolo principale ad ammettere nel nostro ordinamento la possibilità di un'ampia revisione della Costituzione è rappresentato, per molti autori, da un particolare momento della procedura prevista dall'articolo 138, ovvero dal *referendum*;

in ogni caso, qualora le modifiche apportate fossero ampie e su diversi argomenti, come nel provvedimento al nostro esame, nel rispetto dello spirito con i quali i costituenti hanno redatto l'articolo 138 e per rispettare l'impostazione della giurisprudenza costituzionale sull'omogeneità del quesito referendario, è opportuno ricorrere a *referendum* parziali, frazionando il testo di revisione in più quesiti,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza volte a favorire che il testo del provvedimento, una volta completato il suo *iter* parlamentare, sia sottoposto al giudizio dei cittadini tramite una consultazione referendaria.

9/2613-A/30. [Fratoianni](#), [Quaranta](#), [Costantino](#).

La Camera,

premessi che:

l'articolo 11 del provvedimento al nostro esame modifica l'articolo 71 della Costituzione, aggiungendo, in fine, il seguente comma: «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di *referendum* popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione»;

si tratta di una disposizione frutto dell'influenza dei mutamenti sociali e soprattutto della democrazia locale di prossimità, laddove diversi comuni, da anni, nei propri statuti hanno contemplato varie tipologie referendarie, anche approvative e/o confermative e strumenti di partecipazione e consultazione diretta dei cittadini alle scelte delle amministrazioni;

la disposizione è un passo in avanti, la cui effettività, tuttavia, si potrà misurare soltanto attraverso la disposizione legislativa che ne determinerà i criteri attuativi;

appare fondato il rischio che pur trattandosi di istituti diversi, dette tipologie referendarie, prive di natura prescrittiva e di vincoli procedurali, possano confondersi con gli istituti della petizione e dell'iniziativa popolare, già previsti dall'articolo 50 e dallo stesso articolo 71 della Costituzione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad incrementare gli strumenti di democrazia diretta anche nell'obiettivo di garantire un equilibrato rapporto tra gli strumenti della democrazia partecipativa e quelli della democrazia della rappresentanza.

9/2613-A/31. [Palazzotto](#), [Costantino](#), [Quaranta](#).

La Camera,

premessi che:

il sostegno alla cultura diffusa, alla lettura, alla conoscenza del passato, alla percezione dei processi come strumento di comprensione della complessità sono obiettivi nazionali, strumenti di sviluppo civile ed economico del Paese, elementi di integrazione ed emancipazione;

la legge di riforma dei livelli di governo del Paese si prefigge lo scopo di un riordino complessivo delle competenze con l'obiettivo di rendere più efficaci ed efficienti i processi decisionali e gestionali;

le Province, per rispondere ad esigenze della propria comunità, in particolare in campo culturale, hanno istituito nel tempo musei, fondazioni, consorzi, biblioteche;

con il superamento delle Province diversi servizi culturali, cosa particolarmente significativa per i sistemi bibliotecari e per i sistemi museali che negli anni attraverso lo sviluppo di reti di comuni, forme innovative di gestione, sono stati luoghi di innovazione, eccellenza, con misurabili impatti sociali ed economici, anche attraverso gestioni associate che hanno permesso di contenere i costi, rendere più efficienti i servizi, condividere mezzi informatici, acquisti, servizi di trasporto;

queste funzioni non sono né del tutto riconducibili alle funzioni fondamentali oggi previste dalla legge né sono state adottate su delega o per conferimento regionale. Per questo serve un lavoro sinergico tra Stato e Regioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare utili iniziative in un quadro di competenza condivisa con le autonomie in cui la tutela dell'interesse pubblico soddisfatto da queste istituzioni trovi nel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il riferimento per definirne il futuro.

9/2613-A/44. *(Testo modificato nel corso della seduta)* [Rampi](#), [Narduolo](#), [Manzi](#), [Zardini](#), [Scuvera](#), [Cominelli](#), [Mauri](#), [Ghizzoni](#), [Blazina](#), [Carocci](#), [Malisani](#).

Raccomandazione

La Camera,

premessi che:

la riforma all'esame non solo modificherà in forma incisiva la Costituzione del 1948, ma – nel combinato disposto con la nuova legge elettorale – è destinata a produrre effetti profondi sul nostro ordinamento in relazione a forma di Governo e assetto dello Stato;

tale riforma si muove su due assi: l'atteso superamento del bicameralismo paritario e una revisione del titolo V della Costituzione, con l'obiettivo di ricondurre in capo allo Stato centrale alcune materie fondamentali;

in occasione del compimento della prima lettura tra Camera e Senato sarà possibile – e persino doveroso alla luce dell'impatto di tale riforma – trarre un primo bilancio, anche al fine di valutare possibili modifiche tali da perfezionare il quadro di riferimento costituzionale per le prossime generazioni;

sempre di più occorrerà dotarsi di una Carta costituzionale capace di adattarsi non solo al trascorrere degli anni, ma ai cambiamenti sistemici e a mutate contingenze interne e internazionali;

la Carta costituzionale costituisce, per definizione, l'architettura della nostra organizzazione politica, sociale, giuridica ed economica, il comune patrimonio di valori e principi di un'intera Comunità, capace di raccontarne in parte la sua storia e di presagire, in qualche modo, il suo futuro, a partire dalle regole fondamentali sui cui si reggerà la convivenza civile;

appare, dunque, quanto mai opportuno, in vista del *referendum* confermativo che lo stesso Governo ha più volte preannunciato di voler tenere anche al di fuori delle maggioranze previste dall'articolo 138 della Costituzione, prevedere un coinvolgimento che sia il più ampio possibile di vasti settori della società civile, al fine non solo di verificare il percorso fin qui compiuto e i possibili miglioramenti approntabili in corso d'opera, ma anche di coinvolgere pienamente sindaci e amministratori locali, i vertici delle Regioni, esperti, costituzionalisti e tutti coloro che a diverso titolo sperimenteranno nella quotidianità gli effetti di questa riforma,

impegna il Governo

a favorire il più ampio dibattito, con il coinvolgimento delle istituzioni anche locali e di tutti i soggetti interessati, in vista dello svolgimento del *referendum* ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

9/2613-A/45. (*Testo modificato nel corso della seduta*) [Cuperlo](#).

La Camera,

premesso che:

per coesione territoriale si intende la riduzione dei divari territoriali e del raggiungimento di una condizione di «equipotenzialità» delle opportunità di sviluppo tra le Regioni;

la coesione territoriale, al pari della coesione economica e sociale, tende alla sostenibilità dello sviluppo;

il concetto di «coesione territoriale» è soprattutto un concetto politico fondato sull'idea centrale di equità e quindi di coesione tra i territori a un determinato livello;

all'interno della coesione territoriale, i territori comunali possono assumere un ruolo molto importante come motore di sviluppo, in quanto centro dell'innovazione e della crescita economica, a vantaggio delle Regioni;

la presa in considerazione della dimensione territoriale a livello europeo testimonia, tuttavia, l'importanza della coesione territoriale;

l'obiettivo di coesione territoriale garantisce condizioni ottimali di competitività a tutti i territori, tenendo conto, in particolare, della diversità delle situazioni geografiche e demografiche;

per applicare il principio di coesione territoriale nelle politiche dell'Unione europea si dovrà necessariamente passare per una comprensione condivisa di questo concetto e una conoscenza precisa di questi meccanismi ai vari livelli territoriali;

la coesione territoriale è uno strumento che può alimentare, agli opportuni livelli territoriali, trasferimenti di esperienze e, nella migliore delle ipotesi, strategie comuni e integrate di sviluppo territoriale;

per conseguire la coesione territoriale è necessario un coordinamento tra il livello locale e quello sovra-locale, mantenendo sempre alta l'attenzione sulle capacità locali di organizzarsi in

processi di sviluppo che facciano leva sulle specificità dei luoghi;

la coesione territoriale evidenzia il bisogno di un approccio integrato, al fine di affrontare i problemi su una scala geografica appropriata, che può richiedere la cooperazione delle autorità locali, regionali e nazionali,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa affinché, nel processo di attuazione delle nuove norme costituzionali e comunque, più in generale, nell'ordinamento, sia garantita la piena tutela del principio di coesione territoriale e la piena eguaglianza tra i cittadini nella fruizione dei servizi pubblici essenziali e dei relativi livelli delle prestazioni.

9/2613-A/55. [Occhiuto](#).